

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 188/08/2011**

### **Svolgimento del processo.**

Ri. An. proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento anni 2002-2004 e 2005 con i quali l'ufficio, con accertamento sintetico previsto dall'art. 38, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 600/1973, accertava un reddito complessivo netto di Euro 33.420,00 per il 2002 (ridotto ad Euro 19.958,76 a seguito di provvedimento di autotutela parziale per rettifica al 50% della percentuale di spese da ricondurre alla gestione dell'autovettura), di Euro 31.487,00 per il 2004 (ridotto ad euro 18.773,65 per provvedimento di autotutela parziale per autovettura), di Euro 28.661,00 per il 2005 parimenti ridotto per autotutela parziale ad Euro 17.361,02); il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con argomentazioni in diritto ed in fatto.

Si costituiva l'ufficio che ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto dei ricorsi.

Ritiene la Commissione che i ricorsi debbono essere respinti ad eccezione di quello relativo al 2002 che deve essere parzialmente accolto, naturalmente tenendo conto di quanto già riconosciuto dall'ufficio con gli atti di autotutela parziale (che vanno confermati)

Va rilevato che la norma in esame è finalizzata a predeterminare in base ad alcuni parametri ben individuati, il nesso tra un fatto noto (le spese o meglio gli indici di spesa) ed il fatto ignoto (il reddito imponibile) dispensando l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova e ponendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (tra le altre, Cass. 5.3.2003, n. 10350; Cass. n. 25386 del 2007). Tuttavia, l'accertamento sintetico, pur se fondato su presunzioni legali relative, non è lesivo del principio sancito dall'art. 53 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, infatti, con ordinanza n. 297 del 28 luglio 2004, ha ritenuto che le presunzioni su cui si basa il redditometro " ancorano l'accertamento ad elementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva.

Come detto, sulla base della giurisprudenza sopra citata, l'Amministrazione finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (di recente Cass. n. 10385/2009). Sono del tutto generiche ed in conferenti le lagnanze relative all'anacronismo del redditometro, basato sull'applicazione di tabelle e coefficienti riconducibili al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5.4.2005, e quelle relative alla mancata considerazione del concetto di famiglia fiscale, posto che proprio l'attenzione al nucleo familiare ha indotto l'ufficio ad emettere i provvedimenti di autotutela parziale relativi all'autovettura.

Nel merito non può essere accolta la richiesta di estendere all'80% la percentuale di partecipazione dei genitori alle spese di gestione dell'autovettura (già ridotte al 50 %) in quanto è stato dimostrato dalle interrogazioni dell'Anagrafe tributaria che la ditta alberghiera a Cervia è stata ceduta in locazione dal 18.2.2000 alla signora Pi. Ro..

Può essere riconosciuto fondato solo il punto con il quale il ricorrente sostiene che parte della cifra servita per l'acquisto dell'immobile (acquistato per Euro 67.000, con

riconoscimento dell'ufficio del prestito di Euro 9.514,00 dell'Alleanza assicurazioni, e di Euro 25.000 costituiti da due assegni rilasciati dalla madre), vale a dire 19.400 sono avvenuti con il contributo del padre Ri. Da. in quanto il prelievo in contanti è avvenuto lo stesso giorno dell'atto notarile. Rimane a carico del ricorrente, quindi, il residuo importo di Euro 13.086,00.

Infondata è la richiesta di ritenere che i genitori abbiano sostenuto le spese di gestione dell'immobile di Torre Boldone nella misura del 50 % che sarebbe servito come punto d'appoggio di ritorno da Cervia, l'ufficio nelle controdeduzioni ha dimostrato che i genitori del ricorrente avevano locato l'albergo in Cervia e che abitavano stabilmente a Selvino non molto distante da Torre Boldone; il fatto che abbiano pagato una sola rata di condominio non dimostra assolutamente che i genitori contribuissero stabilmente alla spese dell'immobile in Torre Boldone.

Infondata è anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della deduzione di cui all'art. 11 TUIR in quanto l'art. 10 bis non ricomprende nelle tipologie di reddito considerabili il reddito sintetico; ed a ragione in quanto la deduzione consente al contribuente di ridurre la base imponibile su cui calcolare l'imposta da lui dovuta ma ovviamente solo in presenza di redditi dichiarati e non di redditi evasi. Alla quasi totale soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento di due terzi delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - ottava sezione, visto l'art. 36 D.Lgs. 31.12.92 n. 546,

**RESPINGE**

i ricorsi n.606/10 e 607/10, relativi agli anni 2004 e 2005, ed accoglie parzialmente il ricorso n.608/10, relativo all'anno 2002, ricorsi presentati da RI. An. avverso gli avvisi di accertamento anni 2004, 2005 e 2002 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 500,00.